

INDICE

INTRODUZIONE.....	2
CAPITOLO I – GLI ACCORDI DI BASILEA	
I.1 Basilea I.....	4
I.2 Basilea II.....	5
I.3 Basilea III.....	7
CAPITOLO II – UNIONE BANCARIA EUROPEA	
II.1 Meccanismo Unico di Vigilanza.....	14
II.2 Funzionamento del MUV.....	16
II.2.1 SREP.....	20
II.3 Esercizio della vigilanza nel MUV.....	23
II.4 Vigilanza degli enti significativi.....	25
II.4.1 L’analisi sui Modelli Interni.....	26
II.4.2 Ispezioni in loco.....	27
II.4.3 Valutazione dell’idoneità dei membri degli organi di gestione.....	29
II.4.4 Analisi delle irregolarità e sanzioni.....	30
II.5 Vigilanza degli enti meno significativi.....	30
CAPITOLO III – IL RUOLO OGGI DELLA BANCA D’ITALIA	
CONCLUSIONE.....	37
BIBLIOGRAFIA.....	40
SITOGRAFIA.....	41

INTRODUZIONE

Una delle problematiche principali avvertite nel processo di evoluzione dei sistemi e dei mercati finanziari è stata quella relativa alla difficoltà incontrata dal pubblico dei risparmiatori nel raccogliere informazioni qualitativamente e quantitativamente affidabili, necessarie per attuare una scelta consapevole di investimento tra le varie alternative sempre più innovative e complesse.

Il continuo affermarsi di un sistema sempre più orientato ai mercati è stato reso possibile grazie alla presenza di soggetti istituzionalmente preposti alla creazione e alla gestione di un complesso normativo volto ad assicurare il rispetto di determinati parametri quali-quantitativi, in modo da creare un contesto trasparente e competitivo nel quale far agire gli operatori stessi minimizzando i rischi e garantendo la funzionalità del sistema bancario nel suo complesso.

Stando al continuo processo evolutivo dei mercati finanziari, l'attività di regolamentazione e di controllo sulle banche e sugli altri intermediari risulta essere ardua e complessa.

Da un lato gli enti regolatori cercano di delimitare lo spazio d'azione dell'attività finanziaria, con l'intento di tutelare gli interessi del pubblico dei risparmiatori mantenendo la stabilità e solidità del sistema finanziario, dall'altro gli istituti finanziari, in quanto imprese orientate alla massimizzazione del profitto, cercano

nuove idee e soluzioni per aggirare i requisiti, di norma molto stringenti, imposti dalla regolamentazione (nei limiti della legalità).

Questa difficile convivenza tra obiettivi di stabilità e obiettivi di efficienza ha comportato, in un sistema dinamico e in continua evoluzione, un continuo processo ciclico di regolamentazione, superamento e ri-regolamentazione.

Nel corso di questo elaborato verranno messe in luce tutte le trasformazioni che hanno coinvolto il sistema di vigilanza bancaria e che hanno consentito di mantenere un complesso normativo, e non solo, costantemente aggiornato.

Si passerà dall'evoluzione normativa degli Accordi di Basilea alla riorganizzazione strutturale della vigilanza bancaria europea, illustrando il nuovo Meccanismo Unico di Vigilanza con le sue annesse funzioni, fino ad arrivare alle priorità di vigilanza per i prossimi anni.

CAPITOLO I –

GLI ACCORDI DI BASILEA

Negli ultimi tempi vari organismi sovranazionali, fra cui il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria presso la Banca dei Regolamenti Internazionali, il Financial Stability Board, il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale, hanno cercato di rafforzare la stabilità finanziaria in tutto il mondo. Gli Accordi di Basilea, di per sé non vincolanti perché necessitano di una fase di recepimento nelle legislazioni nazionali, rappresentano il tentativo più importante di promozione di regole comuni per il sistema bancario internazionale.

Rappresentano inoltre un importante tassello nel processo di “ri-regolamentazione” del settore bancario, dopo la deregolamentazione avvenuta sull’onda dell’ideologia liberista della seconda metà del secolo scorso.

Ad oggi fanno parte di tali accordi Basilea I, Basilea II e Basilea III.

I.1 BASILEA I

Il primo accordo di Basilea, comunemente conosciuto come Basilea I, fu adottato nel 1988 con lo scopo di raggiungere un adeguato livello di stabilità del settore bancario. Esso contiene la prima definizione e il primo standard del capitale minimo bancario accettato a livello internazionale, in particolare il Trattato di Basilea I ha stabilito che il Patrimonio di Vigilanza, ovvero il margine utilizzato per

fronteggiare i rischi derivanti dall'esercizio della funzione di intermediazione creditizia, dovesse assumere un valore uguale o superiore all'8% dell'attivo con rischio di credito. Tutto ciò si basava sulla consapevolezza che un adeguato livello di patrimonializzazione avrebbe consentito di preservare la stabilità della banca, fungendo da cuscinetto in grado di assorbire le eventuali perdite.

Con il tempo però sono emersi i limiti di tale primo accordo, in particolare nelle ponderazioni associate ai diversi gradi di esposizione creditizia.

Nella determinazione del rischio di credito non si teneva in considerazione della diversità dei soggetti finanziati e delle varie tipologie di strumenti utilizzati per finanziare tali soggetti.

Per far fronte a queste nuove problematiche si è provveduto ad una revisione dell'accordo, culminata con il cosiddetto Basilea II.

I.2 BASILEA II

Il Nuovo Accordo di Basilea, c.d Basilea II, fu pubblicato nel 2004 ed è entrato ufficialmente in vigore nel 2007. Esso rappresenta la naturale evoluzione del precedente accordo, sviluppatosi però in maniera più articolata e complessa.

In particolare Basilea II poggia su tre pilastri fondamentali della vigilanza bancaria:

- Requisiti patrimoniali minimi;
- Controllo prudenziale dell'adeguatezza patrimoniale;
- Disciplina di mercato e trasparenza.

Il primo pilastro fornisce le metodologie da seguire per il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi per le diverse categorie di banche e strumenti. Per la prima volta, inoltre, vengono calcolati i requisiti di capitale non solo in funzione del rischio di credito e di mercato, ma anche di quello operativo, che ha assunto sempre più rilevanza a seguito dello svilupparsi dell'attività bancaria in ambiti differenti rispetto alla pura intermediazione creditizia.

La determinazione del patrimonio a copertura del rischio operativo può avvenire secondo tre approcci: Basic indicator approach, Standardized approach e Internal measurement approach. Mentre per quanto riguarda il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, questo risulta invariato rispetto a quello del precedente accordo, ovvero l'8%. Ciò che cambia e che rappresenta il superamento dei limiti di Basilea I è il livello di ponderazione da associare all'esposizione creditizia della banca. Infatti con Basilea II vengono introdotte le ponderazioni per categoria del soggetto finanziato, in modo da stabilire in maniera adeguata l'entità del patrimonio di vigilanza a seconda del finanziamento a famiglie, imprese private o a imprese pubbliche.

Il secondo pilastro si concentra nel definire il ruolo delle autorità di vigilanza nazionale nell'applicazione della nuova disciplina. In particolare le autorità nazionali devono verificare periodicamente l'adeguatezza dei requisiti patrimoniali ai valori minimi, analizzare in maniera tempestiva eventuali situazioni anomale e

imporre requisiti patrimoniali superiori ai livelli minimi (buffer capital) per fronteggiare oscillazioni particolarmente rischiose di alcune poste dell'attivo.

Il processo di controllo prudenziale si articola in due fasi integrate. La prima (ICAAP) fa capo agli intermediari, i quali effettuano una autonoma valutazione della propria adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, in relazione ai rischi assunti e alle strategie aziendali; l'altra (SREP) è di pertinenza dell'autorità di vigilanza, che riesamina tale processo attraverso il confronto con gli intermediari e l'utilizzo del proprio sistema di analisi e valutazione dei soggetti vigilati (Risk Assessment System, RAS); al termine del riesame l'autorità formula un giudizio complessivo sull'intermediario per decidere se intervenire o meno.

Il terzo pilastro, infine, trova fondamento nel principio secondo il quale le banche, per raggiungere obiettivi di trasparenza del mercato e per ridurre la possibilità di crisi sistemiche, debbano fornire al mercato delle informazioni obbligatorie (ed altre in maniera discrezionale) sulla copertura dei rischi con patrimonio e su eventuali metodi interni di valutazione degli stessi.

1.3 BASILEA III

All'indomani della crisi finanziaria iniziata nel 2007 si è avvertita la necessità di rivoluzionare il sistema di regolamentazione e di vigilanza bancaria. Infatti la crisi dei mutui subprime aveva messo in luce tutte le debolezze di un sistema fortemente basato sulla deregolamentazione, sull'innovazione tecnologica e sulla varietà dei prodotti finanziari disponibili. Tutto ciò ha fatto sì che le autorità pubbliche

competenti sottostimassero l'esposizione complessiva ai fattori di rischio dei vari istituti finanziari, favorendo quindi la propagazione di situazioni critiche da banca a banca.

La predisposizione di un nuovo complesso legislativo in materia di supervisione e regolamentazione si è rivelata essere di particolare importanza, tanto che questa volontà di cambiamento è stata sostenuta da importanti iniziative di carattere politico e tecnico quali il G20, il Financial Stability Board e il Comitato di Basilea. E proprio un nuovo accordo di Basilea, denominato Basilea III, è stato il risultato dell'impegno internazionale volto a stabilire nuove regole e standard per il settore bancario.

L'accordo è stato emanato nell'ottobre 2010 ed esso ha previsto il rafforzamento dei requisiti prudenziali tramite l'introduzione di un complesso di regole su temi centrali nell'attività di vigilanza, quali il patrimonio, la liquidità, il governo societario, le sanzioni.

Infatti l'attuazione di Basilea III, come previsto dalla Banca dei Regolamenti Internazionali, ha comportato:

- Un miglioramento significativo della qualità del patrimonio delle banche;
- Un notevole accrescimento del livello patrimoniale richiesto;
- Una riduzione del rischio sistemico, introducendo vincoli posti alla struttura finanziaria che limitano l'indebitamento delle banche.

In particolare si è attuata una ricomposizione dei requisiti patrimoniali delle banche verso strumenti di elevata qualità, potenziando il cosiddetto Common Equity o Core Tier 1 (capitale sociale più riserve) mediante la previsione di un cuscinetto (buffer) del 2,5% in più rispetto ai requisiti minimi di capitale, da utilizzare in caso di necessità.

Il patrimonio bancario è quindi così distinto:

- 1) Patrimonio di base (Tier 1), a copertura delle perdite in un'ottica di continuità aziendale, a sua volta composto dal patrimonio di base di qualità primaria (core Tier 1), formato da azioni ordinarie e riserva di utili, e da altri strumenti ibridi del patrimonio di base;
- 2) Patrimonio supplementare (Tier 2), a copertura delle perdite in caso di liquidazione.

Un aumento qualitativo del capitale non è tuttavia sufficiente. La crisi globale ha evidenziato la necessità di una maggiore patrimonializzazione per il settore bancario. Il comitato di Basilea ha infatti approvato l'aumento del requisito minimo relativo al Common Equity al 4,5%, mentre il requisito minimo relativo al Tier 1 è stato portato dal 4% al 6%.

Le banche hanno dovuto, inoltre, prevedere la costituzione di una riserva patrimoniale aggiuntiva (capital conservation buffer), calibrata al 2,5%, costituita da patrimonio di qualità primaria da utilizzare in periodi di stress. Invece, in periodi normali, le banche dovranno portare il proprio Common

Equity ad almeno il 7%, grazie anche all'integrazione di un buffer anticiclico (counter-cyclical buffer) da utilizzare in fase di contrazione del ciclo economico per ridurre il rischio che la disponibilità di credito possa essere limitata dai requisiti di adeguatezza patrimoniale, andando di conseguenza a danneggiare l'economia reale. L'obiettivo è quello di ridurre l'impatto delle fluttuazioni del ciclo finanziario e di conseguenza l'incidenza di rischio sistemico.

Un ulteriore aspetto di rilievo di Basilea III è l'introduzione di due standard minimi globali di liquidità:

- Il Liquidity Coverage Ratio, dato dal rapporto tra le attività liquide di elevata qualità e i deflussi di cassa totali netti in 30 giorni, che deve essere maggiore o uguale al 100%. Questo indice richiede che le banche mantengano uno stock di risorse liquide che consenta di superare una fase di accentuato deflusso di fondi della durata di 30 giorni senza dover ricorrere al mercato o al rifinanziamento presso la banca centrale.
- Net Stable Funding Ratio, dato dal rapporto tra fonti di provvista stabili e corrispondente fabbisogno a medio-lungo termine, che deve essere maggiore o uguale al 100%. Questo indice richiede che le banche finanzino le proprie attività con fonti di provvista stabili, incrementando le fonti a medio-lungo termine. Inoltre evita il c.d. "effetto precipizio" dopo i 30 giorni che si sarebbe venuto a creare mantenendo solo la regola di breve termine.

In Italia l'accordo di Basilea III è stato applicabile direttamente con il regolamento CRR (Capital Requirements Regulation) e la direttiva CRD-IV (Capital Requirements Directive) recepita nel giugno 2015.

CAPITOLO II –

UNIONE BANCARIA EUROPEA

Alla riformulazione delle regole sulla vigilanza prudenziale si è accompagnata la revisione della struttura europea delle istituzioni preposte alla vigilanza bancaria, iniziata nel 2010 con l'istituzione dell'Autorità Bancaria Europea, alla quale sono stati affidati fondamentali compiti per l'organizzazione della regolamentazione prudenziale applicabile in tutti gli stati membri dell'UE (single rulebook).

Con l'intensificarsi delle tensioni sui debiti sovrani dei paesi dell'Eurozona il progetto è diventato sempre più rivoluzionario e ambizioso, evolvendosi verso la creazione di una vera e propria Unione bancaria, con la quale si è deciso di accentrare in capo ad autorità europee una parte sostanziale delle funzioni di vigilanza sulle banche operanti in Europa, finora esercitate dalle autorità nazionali.

L'Unione Bancaria Europea è stata istituita per creare un insieme di regole comuni per tutte le banche facilitando l'integrazione finanziaria e i compiti di vigilanza annessi, e per cercare di prevenire i rischi sistemici in modo da garantire un sistema bancario solido e sicuro. Inoltre l'Unione Bancaria Europea cerca di rispondere all'obiettivo di spezzare il rapporto di reciproca influenza

tra debito sovrano e banche. Sistemi di supervisione poco efficaci hanno permesso una crescita non sostenibile dell'intermediazione creditizia e l'aumentare degli interventi di finanza pubblica, volti a riparare i danni di un modello di business così aggressivo, hanno aumentato il rischio sovrano. Considerando poi un sistema finanziario integrato come quello europeo, dove gli squilibri di un paese si trasmettono rapidamente alle economie degli altri paesi, era necessaria una supervisione maggiore per tutelare l'interesse europeo.

La Banking Union si compone di tre pilastri:

- Il primo pilastro è rappresentato dal Meccanismo Unico di Vigilanza (Single Supervisory Mechanism), un network delle autorità di vigilanza nazionali sotto la direzione della BCE, istituito con regolamento n. 1024/2013/UE.
- Il secondo pilastro è costituito da uno schema unitario di prevenzione e gestione delle crisi bancarie. Il modello di riferimento è quello del salvataggio interno (*bail-in*), volto a far sostenere il costo della crisi a soci e creditori, anziché agli Stati (*bail-out*). Per perseguire questo schema è stata costituita un'apposita istituzione, il Single Resolution Board, che potrà utilizzare un Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie in concomitanza con le autorità nazionali.
- Il terzo pilastro è quello più arretrato qualitativamente. È rappresentato da una direttiva che si occupa dei sistemi di garanzia dei depositi. La materia è stata

affrontata più volte e in prospettiva risulta complessa da realizzare, specialmente se si pensa ad uno schema unitario di regole.

II.1 MECCANISMO UNICO DI VIGILANZA

Il Meccanismo unico di Vigilanza rappresenta l'attuale sistema di vigilanza finanziaria entrato in vigore ufficialmente nell'ottobre 2014. Esso incorpora la cooperazione tra Banca Centrale Europea (BCE) e le autorità nazionali competenti (ANC) degli stati membri partecipanti. Questo meccanismo assicura un'adeguata e omogenea vigilanza di tutti gli enti creditizi appartenenti ai paesi membri partecipanti.

Gli obiettivi principali del MUV sono:

- Salvaguardare la sicurezza e la solidità del sistema bancario europeo;
- Accrescere l'integrazione e la stabilità finanziaria;
- Garantire una vigilanza coerente.

Per adempiere ai propri compiti il MUV segue dei principi di base che segnano la strada volta a garantire un efficace funzionamento del sistema.

Il MUV si basa su prassi e processi di vigilanza all'avanguardia in tutta Europa e integra la vasta competenza in materia della BCE con l'esperienza delle varie autorità nazionali per garantire sicurezza e solidità del settore bancario.

Le tecniche utilizzate sono sottoposte a continui processi di revisione, al fine di controllare dove sia possibile apportare miglioramenti. Queste metodologie vengono applicate a tutti gli enti creditizi degli stati membri in maniera coerente

per assicurare un'azione di vigilanza armonizzata e senza disparità di trattamento.

I compiti di vigilanza vengono esercitati in modo indipendente. La vigilanza è soggetta a elevati standard di responsabilità democratica, sia a livello nazionale che europeo, per garantire la fiducia nell'esercizio di tale funzione pubblica negli Stati partecipanti.

L'approccio del MUV è basato sull'analisi del rischio: esso tiene sotto osservazione sia l'entità dei danni, che possa essere arrecata all'intero sistema finanziario da un fallimento isolato, sia la probabilità che tale fallimento si verifichi. Quando il MUV ritiene che la situazione di un istituto o di un gruppo di istituti sia particolarmente rischiosa, questi istituti vengono messi sotto osservazione e sottoposti ad una vigilanza più intensa finché l'emergenza non diminuisce. Per mantenere un atteggiamento accorto il MUV deve attuare costantemente un giudizio e una valutazione critica nei confronti dei vari enti esaminati.

Ovviamente l'intensità di vigilanza sugli enti creditizi varia, con maggiore attenzione rivolta nei confronti dei gruppi più grandi e complessi, il cui eventuale fallimento possa arrecare danni più ingenti al sistema.

Questo non deve far pensare però che gli altri istituti vengano tralasciati. Infatti il MUV garantisce livelli minimi di vigilanza e assicura un adeguato impegno

nei confronti di tutti gli enti creditizi, a prescindere dal rischio di fallimento percepito.

L'approccio del MUV alla vigilanza promuove un'azione tempestiva e un monitoraggio approfondito della risposta di un ente creditizio e interviene con immediatezza, riducendo così le potenziali perdite per i creditori e i depositanti dell'ente stesso.

II.2 FUNZIONAMENTO DEL MUV

La BCE e le ANC cooperano in stretta relazione per perseguire i fini preposti.

Entrambe hanno a disposizione un organico con personale competente e altamente qualificato: la BCE si basa sulle proprie conoscenze in ambito macroeconomico mentre le ANC si concentrano sulle particolari condizioni economiche, culturali e organizzative delle varie giurisdizioni all'interno delle quali gli enti creditizi operano.

Alla base del buon funzionamento del MUV c'è una ripartizione dei compiti tra i due organi competenti. Nello specifico il MUV è responsabile della vigilanza di circa 4900 soggetti e i ruoli e le competenze di vigilanza della BCE e ANC sono attribuiti sulla base della significatività dei soggetti sottoposti a vigilanza. Per stabilire se un ente creditizio è significativo o meno il MUV, tramite i Joint supervisory team (JST), un gruppo specializzato formato da personale delle ANC e coordinato da un membro della BCE, esegue delle verifiche periodiche volto ad assicurare il raggiungimento dei requisiti di significatività.

Essi sono:

- Valore totale dell'attivo superiore ai 30 miliardi di Euro o, se inferiore ai 5 miliardi, pari ad almeno il 20% del Pil nazionale;
- Essere uno dei tre enti creditizi più significativi in uno stato membro;
- Ricevere assistenza diretta dal meccanismo europeo di stabilità.

Talvolta il MUV può dichiarare un ente significativo anche senza il rispetto di uno dei requisiti e per agevolare la decisione in merito, la BCE o le ANC possono richiedere una determinata informativa all'ente coinvolto.

Comunque, la distinzione tra ente significativo e meno significativo non è così rigida.

A seguito di un normale operato o a causa di eventi esterni, la qualifica di un ente può cambiare così che esso passi da essere di competenza dell'ANC a quella della BCE o viceversa. Gli enti coinvolti vengono informati tempestivamente della decisione del MUV, offrendo loro l'opportunità di presentare osservazioni scritte a riguardo.

La BCE esercita la vigilanza diretta su tutti gli istituti classificati come significativi, ovvero circa 120 gruppi che rappresentano approssimativamente 1200 soggetti vigilati, costituenti circa l'85% delle attività bancarie, assistiti dalle ANC. L'attività di vigilanza in concreto viene svolta da Gruppi di Vigilanza Congiunti composti da personale delle ANC e dalla BCE.

Le ANC conducono attività di vigilanza diretta sugli enti meno significativi, ovvero circa 3700 soggetti, sotto la supervisione della BCE.

Il processo decisionale del MUV è affidato al Consiglio di vigilanza, il quale organizza il modus operandi, intraprende attività preparatorie e propone progetti al Consiglio direttivo della BCE, che dovrà adottare delle decisioni di conseguenza.

Il Consiglio di vigilanza è formato da un presidente, un vicepresidente, quattro esponenti della BCE e un rappresentante delle ANC per ogni stato membro partecipante, solitamente appartenente al vertice esecutivo della vigilanza bancaria nazionale.

Una decisione si considera adottata quando il Consiglio direttivo non muove obiezioni a un progetto di decisione proposto dal Consiglio di vigilanza entro un termine di 10 giorni. In ipotesi di divergenze tra i due organi, la BCE ha preposto un Gruppo di mediazione volto a risolvere tali controversie.

Qualsiasi soggetto vigilato può richiedere il riesame di una decisione della BCE qualora lo riguardi direttamente. Tale operazione è affidata ad una Commissione amministrativa del riesame, composta da 5 membri indipendenti, che provvederà a rivalutare la decisione e a presentare un parere al Consiglio di Vigilanza affinché presenti un nuovo progetto di decisione.

In questo senso, la BCE ha istituito quattro direzioni generali per svolgere i vari compiti di vigilanza, in cooperazione con le ANC:

- La Direzione generale vigilanza microprudenziale I, responsabile della vigilanza giornaliera dei gruppi più significativi (circa 30);
- la DG vigilanza microprudenziale II, che gestisce i restanti enti significativi;
- la DG vigilanza microprudenziale III, incaricata della supervisione della vigilanza condotta dalle ANC sugli enti meno significativi.

Infine si distingue la DG vigilanza microprudenziale IV poiché svolge funzioni orizzontali e specialistiche nei confronti dei vari enti sottoposti ai controlli del MUV, in particolare gestisce le varie autorizzazioni, si occupa dei modelli interni, organizza le ispezioni in loco.

Il processo di vigilanza delle banche può essere visto come un ciclo, di cui le politiche di regolamentazione sono la base per l'attività di controllo e lo sviluppo di metodi e criteri di vigilanza.

Le metodologie e gli standard sono il fondamento della vigilanza giornaliera esercitata su tutti gli enti creditizi. Attraverso l'applicazione continua di questi metodi, vengono individuati i vari margini di miglioramento, ai quali vengono integrati i risultati delle varie analisi di rischio e di vulnerabilità, così da garantire una vigilanza sempre più elevata qualitativamente, necessaria per il ciclo successivo. Metodologie e standard di vigilanza della più alta qualità sono fondamentali per ottenere risultati positivi ed efficienti e per raggiungerli la BCE ha istituito una divisione specifica "Metodologie e standard" che

riesamina e rielabora continuamente nuovi metodi di azione. Quest'ultimi possono anche svilupparsi su iniziativa di organismi internazionali per poi essere integrati con i regolamenti, orientamenti e istruzioni del MUV.

Uno degli argomenti sottoposti maggiormente a metodologie e standard è rappresentato del processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP).

II.2.1 SREP

La BCE e le ANC conducono il processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP) per le banche di rispettiva competenza allo scopo di verificare che i vari istituti bancari si dotino di adeguata tutela di natura patrimoniale, organizzativa e di gestione della liquidità rispetto ai rischi assunti, anche in ipotesi di stress.

La BCE e le ANC pianificano con cadenza annuale lo svolgimento delle proprie attività nell'ambito dello SREP sia in sede di analisi da remoto che in sede ispettiva, individuando in particolare le banche da sottoporre ad una più intensa attività di supervisione.

Lo SREP si struttura nelle seguenti fasi principali:

- Analisi dell'esposizione a tutti i rischi rilevanti assunti e delle misure di prevenzione predisposte per la gestione e il controllo degli stessi. Nell'ipotesi di banche autorizzate all'utilizzo di sistemi interni di misurazione dei rischi per il calcolo dei requisiti patrimoniali, vengono

svolte anche indagini finalizzate a valutare il mantenimento nel tempo dei relativi requisiti;

- Valutazione della valenza degli stress tests svolti dalle banche, anche tramite lo svolgimento di analoghi esercizi da parte delle autorità di vigilanza basandosi su metodologie regolamentari;
- Analisi dei risultati degli stress tests in ambito macroprudenziale sulla situazione tecnica degli intermediari;
- Verifica del rispetto dei vari requisiti e delle varie regole di natura prudenziale;
- Valutazione del procedimento di determinazione del capitale interno complessivo, dell'adeguatezza del capitale complessivo rispetto al profilo di rischio della banca (ICAAP);
- Individuazione degli eventuali interventi di vigilanza o misure di intervento precoce da porre in essere.

Anche lo SREP risponde a criteri di proporzionalità: ampiezza e profondità delle attività di analisi e controllo, nonché intensità e frequenza, attuate in funzione delle caratteristiche, delle complessità e delle dimensioni dell'istituto analizzato.

In base a tutte le informazioni esaminate e rilevate durante lo SREP, il MUV effettua una valutazione complessiva sull'adeguatezza patrimoniale e finanziaria dell'ente creditizio e prepara la decisione SREP. Al termine del

processo il MUV può vantare una panoramica complessiva del livello di capitalizzazione e di liquidità adeguato per l'ente. Il risultato di tale analisi ed eventuali azioni correttive necessarie vengono presentate all'ente creditizio, a cui viene data l'opportunità di muovere osservazioni in forma scritta alla BCE su fatti, obiezioni e motivazioni concernenti la decisione della BCE.

Nel processo di analisi dei rischi partecipa attivamente anche un'apposita divisione della BCE chiamata appunto "Divisione analisi dei rischi", preposta ad analisi di tipo orizzontale, in grado di fornire dati e informazioni di tipo comparativo. Questa divisione monitora il contesto complessivo di rischio del MUV e fornisce agli enti analisi dei rischi tempestive e altamente informative. La valutazione dei rischi necessita di una comprensione del contesto esterno in cui i vari enti operano e quindi occorre considerare i rischi a livello sistemico, come quelli derivanti da squilibri internazionali o da un'eccessiva concentrazione dei rischi in grado di causare bolle settoriali. Per ovviare a questa necessità, la BCE si occupa di effettuare analisi di tipo macroprudenziale.

L'analisi macroprudenziale individua i fattori di rischio e le vulnerabilità del sistema finanziario nel suo complesso, allo scopo di prevenire o limitare gli effetti sull'economia reale. Essa si distingue per:

- Focus sull'intero sistema finanziario;

- Focus sui meccanismi di amplificazione dei rischi dovute all'interconnessione tra intermediari o all'esposizione a rischi comuni;
- Verifica della prociclicità del sistema finanziario, intesa come amplificazione eccessiva delle fluttuazioni dell'economia, specie in fase recessiva.

II.3 ESERCIZIO DELLA VIGILANZA NEL MVU

I processi di vigilanza fondamentali sono nella pratica gli stessi per tutti gli enti creditizi, che essi siano significativi o meno, ed entrambi coinvolgono sia la BCE che le ANC. Di fatto si tratta di un unico approccio di vigilanza disciplinato da un unico regolamento noto come “procedure comuni”.

La BCE, insieme alle ANC, ha il potere di concedere e revocare l'autorizzazione all'attività bancaria e di valutare l'acquisizione di partecipazione negli enti creditizi dell'area euro. La BCE deve anche assicurare il rispetto delle norme dell'UE in materia bancaria e dei regolamenti dell'ABE.

Per quanto riguarda la concessione di autorizzazioni all'attività bancaria e l'acquisizione di partecipazioni qualificate, le domande aventi per oggetto tale argomento devono sempre essere inviate dal richiedente all'ANC dello stato membro in cui si trova l'ente che si intende acquisire o all'ANC dello stato in cui avrà sede il nuovo ente. Di conseguenza l'ANC informa entro 15 giorni la BCE per la richiesta di autorizzazione ed entro 5 giorni per quanto riguarda la volontà di acquistare partecipazioni. Qualsiasi richiesta va accompagnata con

adeguata informativa in modo da garantire una domanda completa e strutturata.

Una volta presentate le domande e verificata la correttezza delle stesse, queste vengono sottoposte ad una valutazione ulteriore da parte delle ANC coinvolte e dalla BCE, volta a garantire che tutti i soggetti coinvolti siano adeguatamente informati del modello societario nascente e della sua sostenibilità.

Una volta ritenuta rispettosa delle varie condizioni poste per l'autorizzazione, viene presentato dall'ANC alla BCE un progetto di decisione contenente la sua valutazione e raccomandazione.

Per quanto riguarda l'acquisizione di partecipazioni qualificate, la BCE ha l'opportunità di opporsi o no all'acquisto.

Una volta adottata una decisione definitiva, il richiedente viene informato dall'ANC nel caso di domanda di licenza o dalla BCE nel caso di acquisizione di partecipazioni qualificate.

La BCE e l'ANC hanno il diritto di revocare l'autorizzazione bancaria. In particolare le ANC possono presentare, su propria iniziativa o su quella del richiedente, una proposta di revoca. La BCE e le ANC si consultano su qualsiasi decisione di revoca, assicurandosi che prima di una decisione definitiva abbiano potuto visionare ed esprimere pareri sulla proposta in oggetto. L'eventuale decisione di revoca dell'ANC va accompagnata con motivazioni che spieghino la scelta, riportando i risultati delle consultazioni. La decisione finale spetta alla

BCE la quale una volta adottata viene comunicata all'ente creditizio in questione e all'ANC.

II.4 VIGILANZA DEGLI ENTI SIGNIFICATIVI

La pianificazione dell'attività di vigilanza degli enti significativi segue un processo a due fasi: una pianificazione strategica e una pianificazione operativa.

La pianificazione strategica è coordinata da una divisione speciale della BCE che si occupa di definire le priorità strategiche di vigilanza per i 12-18 mesi successivi. Tale pianificazione tiene conto di vari fattori quali la valutazione dei rischi e delle vulnerabilità del settore finanziario, le raccomandazioni emanate dai vari organi europei, i risultati delle valutazioni SREP e le priorità evidenziate dalle ANC. In sintesi la pianificazione strategica esprime il modo, l'intensità e la frequenza delle attività da svolgere nei programmi di revisione prudenziale definiti per ciascun ente significativo.

La pianificazione operativa comprende l'elaborazione dei singoli programmi di revisione prudenziale, che determinano le principali attività da svolgere per i 12 mesi successivi, come l'organizzazione di eventuali ispezioni in loco o le indagini sui modelli interni. Affinché i gruppi di vigilanza incaricati abbiano i giusti mezzi per svolgere tali compiti, vengono determinati dei requisiti in termini di risorse da apportare, considerando la dimensione, complessità e rischiosità dell'ente esaminato.

II.4.1 L'analisi sui Modelli Interni

Per quanto riguarda l'attività di vigilanza dei modelli interni esistono due tipi di modalità: quelle riguardanti l'approvazione di tali modelli e quelle riguardanti la vigilanza costante dei modelli.

La procedura generale di approvazione inizia con i gruppi di vigilanza incaricati che, con il supporto di una divisione della BCE, verificano che l'ente creditizio rispetti i requisiti imposti dall'ABE. Dopodiché l'ente viene sottoposto a diverse analisi interne ed esterne, attività svolte da un apposito gruppo di progetto, responsabile dell'intera procedura di valutazione. In base ai risultati ottenuti dalla valutazione, il gruppo di vigilanza incaricato elabora una proposta di decisione da sottoporre al Consiglio di Vigilanza e al Consiglio Direttivo. Tale proposta include il parere del gruppo di vigilanza sull'autorizzazione o meno dell'uso di modelli interni per calcolare i requisiti patrimoniali.

La vigilanza costante dei modelli ha invece l'obiettivo di controllare il rispetto permanente dei requisiti applicabili da parte di un ente creditizio. Tali requisiti riguardano la sensibilità al rischio, l'analisi delle convalide del modello, gli adeguamenti del modello e le eventuali modifiche ed infine le varie analisi comparative.

Le attività di monitoraggio continue prevedono per ciascun ente almeno una verifica in loco o un incontro di vigilanza all'anno per discutere di eventuali

modifiche o per il riesame delle evidenze a supporto della costante correttezza dei modelli.

II.4.2 Ispezioni in loco

Il MUV prevede anche delle ispezioni in loco, ossia delle indagini presso la sede di un ente creditizio al fine di approfondire la conoscenza della governance, dei rischi sostenuti e della gestione di essi.

La BCE ha istituito un'apposita divisione Ispettorato che si occupa della pianificazione annuale delle ispezioni, ma è il Gruppo di vigilanza congiunto che stabilisce la necessità di un'ispezione e che la organizza in relazione alle caratteristiche dell'ente creditizio (dimensione, natura dell'attività, gestione del rischio).

In generale, lo scopo delle ispezioni in loco è:

- Verificare il livello, la tipologia e le caratteristiche dei rischi intrinseci;
- Verificare l'idoneità della governance societaria e del quadro di controllo interno dell'ente creditizio considerando le caratteristiche del settore in cui opera;
- Esaminare i sistemi di controllo e le procedure di gestione dei rischi, concentrandosi sulle eventuali debolezze o vulnerabilità che possono essere significative per la definizione dell'adeguatezza patrimoniale e finanziaria dell'ente;

- Esaminare la qualità del bilancio e della situazione finanziaria dell'ente;
- Verificare la conformità con la normativa in materia bancaria;

La BCE può svolgere diverse tipi di ispezione.

Le ispezioni complete (a “spettro esteso”) coprono un ampio quadro di rischi e di attività svolte dall'ente interessato, mentre le ispezioni “mirate” si concentrano su una particolare area dell'operato dell'ente oppure su particolari voci di rischio dello stesso. Per esempio, i Gruppi di vigilanza possono chiedere un riesame tematico di una particolare attività di controllo dei rischi a seguito di analisi macroprudenziali che evidenziano minacce alla stabilità finanziaria per il diffondersi di prassi rischiose nel settore bancario.

Le ispezioni di “follow up” invece sono volte a verificare lo stato di realizzazione delle misure correttive richieste dalla Vigilanza o promosse dagli stessi intermediari, mentre le ispezioni di “compliance” sono finalizzate a verificare il rispetto delle norme in materia di tutela del cliente, di usura e di lotta al riciclaggio.

La composizione dei gruppi ispettivi è stabilita, in termini di dimensione, competenze e capacità, a seconda delle specificità di ogni singolo caso. In particolare la BCE e le ANC lavorano in stretto contatto per selezionare il personale più adeguato alla natura dell'incarico. Dove necessario la BCE può ricorrere ad esperti esterni al proprio personale.

Il risultato delle ispezioni in loco viene riportato in una relazione scritta, contenente informazioni sulle aree ispezionate e su quanto rilevato. La relazione viene firmata dal capo missione ed inviata al Gruppo di vigilanza e alle ANC interessate. Sulla base di quanto ricevuto il Gruppo di vigilanza invia una relazione con delle raccomandazioni all'ente ispezionato, potendo richiedere in extremis un confronto diretto con l'ente.

II.4.3 Valutazione dell'idoneità dei membri degli organi di gestione

Gli organi di amministrazione degli enti devono godere di una buona considerazione e possedere le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessaria per contribuire ad una gestione efficace dell'ente e per garantire un processo decisionale equilibrato. Questo è uno degli aspetti chiave dell'attività di vigilanza poiché impatta in maniera determinante non solo sulla stabilità dello stesso ente, ma anche sul settore bancario in generale, rafforzando la fiducia dei cittadini in coloro che gestiscono i loro risparmi. Gli enti vigilati sono tenuti a svolgere le proprie valutazioni in merito non solo prima della nomina degli esponenti amministrativi, ma anche in seguito, in maniera continuativa.

I criteri di valutazione considerati sono cinque: esperienza, onorabilità, indipendenza, disponibilità di tempo, adeguatezza complessiva.

II.4.4 Analisi delle irregolarità e sanzioni

Qualora siano stati violati obblighi normativi, l'autorità di vigilanza può predisporre delle sanzioni all'ente e/o alla sua dirigenza. In particolare la BCE può imporre sanzioni amministrative pecuniarie fino al doppio dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, oppure, se questi non possono essere determinati, si può arrivare fino al 10% del fatturato complessivo annuo dell'esercizio finanziario precedente. La divisione che si occupa di questa materia è la divisione "Analisi delle irregolarità e sanzioni" della BCE, alla quale i Gruppi di Vigilanza fanno riferimento in caso di presunte violazioni riscontrate durante l'attività di vigilanza corrente. Questa divisione agisce in modo indipendente dal Consiglio di Vigilanza per assicurare una condotta imparziale dei membri del Consiglio nell'adottare una decisione sanzionatoria.

II.5 VIGILANZA DEGLI ENTI MENO SIGNIFICATIVI

Il MUV si impegna affinché venga assicurata una vigilanza prudenziale di altissima qualità per tutti gli enti creditizi dei Stati membri in modo da perseguire in maniera coerente ed efficace tutti i fini auto preposti. Inoltre, le varie crisi che hanno colpito il sistema bancario negli ultimi anni hanno dimostrato come anche gli istituti più piccoli siano in grado di mettere a repentaglio la sicurezza del sistema finanziario. Proprio per scongiurare altri eventi come quelli verificatesi di recente e per garantire la stabilità del sistema

finanziario, la BCE non può che collaborare in stretta relazione con le Autorità Nazionali nella vigilanza di quegli enti classificati come meno significativi.

Le ANC sono responsabili della vigilanza diretta di questi enti, tranne per quanto riguarda le procedure comuni, che sono di responsabilità congiunta della BCE e delle ANC. Nell'adempiere ai loro compiti di vigilanza, le autorità nazionali si devono muovere all'interno del quadro metodologico comune e degli standard creati per il MUV, e nel farlo tengono in considerazione le strategie pianificate da esso usando le proprie risorse e procedure decisionali.

Le attività principalmente svolte nella vigilanza degli enti meno significativi sono l'organizzazione di riunioni con i dirigenti degli enti supervisionati, le analisi periodiche dei rischi del paese d'interesse e la pianificazione e lo svolgimento di ispezioni in loco.

Come detto la BCE non rimane spettatrice del processo di supervisione di questi enti, ma può partecipare in prima persona con il proprio personale a talune attività, fornendo alle ANC sostegno e competenza con scambi di informazioni di vario tipo. Allo stesso tempo la BCE è responsabile della supervisione sulle prassi e sugli standard applicati dalle ANC, svolta tramite un'apposita divisione la quale verifica che gli approcci e i metodi usati dalle Autorità nazionali siano in linea con la qualità e con gli standard promossi dalla BCE.

Un'ulteriore divisione si occupa di monitorare determinati settori bancari, come le casse di risparmio e le banche cooperative, o singoli enti caratterizzati da un

profilo particolarmente rischioso o da criteri prossimi a quelli di significatività, che li sottoporrebbero alla vigilanza diretta della BCE. Proprio in quest'ultimo ambito la BCE, sentito il parere dell'ANC di riferimento, può decidere il cambiamento dello status di un ente da “meno significativo” a “significativo” o viceversa, decidendo di assumersi in prima persona la responsabilità della vigilanza o di porre fine alla vigilanza diretta.

Per essere in grado di esercitare in modo adeguato la propria funzione di supervisione la BCE deve ricevere periodicamente informazioni qualitative e quantitative sugli enti meno significativi. Tali informazioni, ricevute dalle ANC, permettono alla BCE di individuare rischi specifici di singoli enti o di individuare aree in cui occorrono particolari regolamentazioni. Oltre alle varie informazioni, le ANC forniscono alla BCE progetti di decisione volti ad impattare in maniera significativa sugli enti, come la rimozione di membri del consiglio di amministrazione o la nomina di amministratori speciali.

CAPITOLO III –

IL RUOLO OGGI DELLA BANCA

D’ITALIA

L’autorità nazionale competente in materia di vigilanza nel nostro Paese è la Banca d’Italia (BI), che come tutte le altre banche centrali nazionali è assoggettata agli obblighi e ai compiti stabiliti dal MUV che abbiamo precedentemente illustrato. Tuttavia di recente la Banca d’Italia ha anche dato un forte impulso alle attività di analisi su trasparenza e antiriciclaggio.

Il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo rappresentano una grave minaccia per l’economia legale e possono causare gravi effetti per il sistema finanziario e non solo.

Ovviamente, trovandoci sempre in ambito di vigilanza unica, parte di queste attività si inquadrano in un contesto di norme europee, ma questo non ha impedito alle istituzioni locali di legiferare in materia. A livello nazionale con i decreti legislativi n.109 e 231 del 2007 si è cercato di evitare l’utilizzo del sistema bancario e finanziario a fini illegali di questo tipo. Infatti, oltre all’istituzione di un’Unità di informazione finanziaria, autonoma e indipendente dalla BI, volta a raccogliere segnalazioni e informazioni riconducibili a

problemi di riciclaggio e terrorismo, questi decreti hanno valorizzato il ruolo della BI affidandole compiti di regolamentazione e controllo sul rispetto dei vari obblighi di antiriciclaggio.

In particolare la BI, d'accordo con Consob e Ivass, ha il compito di emanare disposizioni sulla tenuta di un archivio unico informativo per facilitare obblighi di comunicazione e sulla verifica della clientela per sviare eventuali usi di prestanome finalizzati al riciclaggio.

La BI ha il compito di verificare che i soggetti vigilati rispettino i vari obblighi sopra descritti, e a tal fine può effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti, atti e di ogni altra informazione utile. In base ai risultati ottenuti la BI può opportunamente applicare sanzioni amministrative.

Per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza nei confronti del cliente essi rappresentano un importante elemento per il corretto andamento del sistema finanziario, anche in base alla veloce evoluzione delle varie alternative in materia di prodotti e servizi offerti. Le regole sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e sulla corretta relazione con la clientela prevedono obblighi per gli intermediari volti a garantire che i diritti del cliente siano rispettati attraverso:

- Un'informazione chiara, completa e comprensibile disponibile presso tutti i canali informativi e misurato in relazione al tipo di cliente considerato;

- Comportamenti correnti e rispettosi della normativa durante tutto il corso del rapporto con il cliente;
- Una gestione efficace dei reclami e delle controversie, anche in caso di valori economici di contesa modesti.

Anche al cliente è riservata la possibilità di segnalare eventuali comportamenti scorretti o anomali ai vari uffici reclami degli intermediari coinvolti. Se il reclamo non viene riscontrato entro 30 giorni o se la risposta non è soddisfacente, il cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) che consente la risoluzione delle controversie con la clientela. La BI collabora al regolare funzionamento dell'ABF fornendo mezzi, risorse e personale nel rispetto della loro autonomia decisionale. Anche in questo caso la BI verifica il regolare rispetto della disciplina chiedendo documentazioni, svolgendo ispezioni, monitorando le varie reti di informazioni come i siti internet.

Se vengono riscontrate irregolarità o comportamenti scorretti la BI interviene con i propri poteri amministrativi previsti dalla legge, chiedendo agli intermediari di correggere i piani organizzativi, i contenuti di informazione e gli schemi contrattuali, ordinando la restituzione ai clienti delle somme ingiustamente percepite e sanzionando pecuniariamente l'intermediario.

Le regole di correttezza e trasparenza funzionano tanto meglio quanto più la cultura finanziaria dei clienti è sviluppata. Per questo la BI si propone anche di svolgere vari incontri con la collettività volte a promuovere l'educazione

finanziaria e per aiutare i cittadini a comprendere con maggiore consapevolezza i rischi e le opportunità offerte dai vari prodotti finanziari.

CONCLUSIONE

La BCE ogni anno delinea in un apposito documento le priorità di vigilanza.

Le priorità di vigilanza stabiliscono le principali aree di intervento per l'anno considerato. Esse sono selezionate valutando le varie sfide che le banche vigilate devono affrontare nell'attuale contesto economico.

Alla luce del quadro dei rischi delineato, il MUV ha stabilito per il 2019 le seguenti aree prioritarie generali:

- Rischio di credito;
- Gestione dei rischi;
- Azione caratterizzata da dimensioni di rischio molteplici.

Il rischio di credito resta un'importante priorità. Nonostante la continua riduzione dell'entità dei Crediti Deteriorati (NPL) nell'area euro, il loro livello rimane particolarmente elevato per i requisiti internazionali. L'obiettivo è di ridurre in maniera costante la quantità dei rischi ereditati dal passato e di garantire un'efficace copertura degli impieghi correnti in un orizzonte di medio termine.

L'area della gestione dei rischi sarà interessata da numerose attività svolte nell'ambito della vigilanza ordinaria, tra cui la valutazione delle procedure di governance delle banche. L'analisi dei modelli interni proseguirà nel 2019 con l'obiettivo di confermare l'adeguatezza dei modelli utilizzati dalle

banche per il calcolo dei requisiti di capitale. La BCE tiene in considerazione il rischio informatico e cibernetico e intende organizzare varie ispezioni in loco su tematiche di questo genere. Le prove di stress dovrebbero continuare per valutare la capacità di tenuta delle banche agli shock di liquidità.

Infine i vari rischi collegati alle questioni di incertezza geopolitica come la Brexit, saranno osservati e analizzati attentamente. Gli esperti di vigilanza dovranno seguire in maniera ravvicinata i vari piani predisposti dalle banche per la Brexit in modo da assicurare che questi siano conformi alle proprie aspettative. In particolare dovranno valutare attentamente gli esiti dei negoziati politici e l'eventuale possibilità di un periodo di transizione nel quale muoversi. Nonostante ciò la BCE ha evidenziato che i vari istituti dovranno essere pronti ad ogni tipo di scenario e le autorità di Vigilanza dovranno prepararsi ad assumere responsabilità diretta dei vari enti che, a seguito dell'uscita del Regno Unito dall'UE, diverranno significativi.

In conclusione risulta facile intuire come una adeguata regolamentazione bancaria, coordinata con una specifica attività di vigilanza riescano, se non ad eliminare del tutto, quantomeno ad attenuare i danni derivanti da un sistema lasciato a sé stesso. Un sistema che di per sé è molto instabile e che poggia su fondamenta costruite in base alle aspettative dei vari operatori coinvolti e il più delle volte, su semplici "sensazioni". Queste ultime in un contesto normativo e regolamentare incerto possono innescare quell'effetto a catena

che può determinare, in situazioni di crisi, anche il fallimento di istituzioni sane che sono state investite dall'ondata di sfiducia derivata dal comportamento scorretto anche di un singolo componente del settore bancario. L'esistenza di questi enti sovrapposti che regolano e vigilano sui mercati finanziari è una condizione imprescindibile per il corretto funzionamento del sistema. L'investitore deve potersi fidare della qualità e della solvibilità degli intermediari finanziari, e tale fiducia dipende anche dal fatto che questi siano vigilati da enti che hanno l'obbiettivo di garantire l'efficienza e il miglioramento dell'intero settore.

BIBLIOGRAFIA

- ANGELONI I., *Intervento dinanzi al Parlamento italiano*, Roma, 20 dicembre 2017
- ANGELONI I., “La BCE e le autorità di vigilanza nazionali: cooperazione e sfide comuni”, *Intervento al XXXI convegno “Adolfo Beria di Argentine”*, Courmayeur, 22 settembre 2017
- BANCA CENTRALE EUROPEA, “Manuale di vigilanza dell’MVU”, marzo 2018
- BANCA CENTRALE EUROPEA, “Rapporto annuale della BCE sulle attività di vigilanza”, marzo 2018
- BARBAGALLO C., “Crisi e regolamentazione finanziaria: cambiamenti e prospettive”, *Intervento presso l’Università di Modena e Reggio Emilia*, Modena, 1 marzo 2019
- BARBAGALLO C., “La regolamentazione bancaria tra autorità nazionali ed europee”, Pisa, 25 ottobre 2017
- BARBAGALLO C., “La vigilanza bancaria tra presente e futuro”, *Intervento al seminario “Vigilanza bancaria e correttezza nelle relazioni con la clientela” presso l’Università LUISS Guido Carli*, Roma, 23 gennaio 2014
- CARUANA J., “Basilea 3: verso un sistema finanziario più sicuro”, *Discorso alla 3^a “Conferenza bancaria internazionale Santander”*, Madrid, 15 settembre 2010
- NOUY D. – LAUTENSCHLÄGER S., *Dichiarazioni introduttive alla conferenza stampa annuale sulla Vigilanza bancaria della BCE*, Francoforte sul Meno, 7 febbraio 2018

SITOGRAFIA

- Banca d'Italia
www.bancaditalia.it
- Banca Centrale Europea
www.ecb.europa.eu
- Vigilanza Bancaria Europea
www.bankingsupervision.europa.eu